*Roma,* 12 gennaio 2023

*Uff.-Prot.n°* UTP LC/643/F7/PE

O*ggetto:* **Imposte dirette ed indirette**

 Scadenze fiscali di inizio anno 2023

ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI

ALLE UNIONI REGIONALI

AI CONSULENTI FISCALI

**SOMMARIO:**

1. ***È stato confermato ancora per tutto il 2023, il divieto di emettere fatture elettroniche tramite lo SdI per le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche, da parte degli operatori sanitari tenuti all’invio dei dati al Sistema TS. Differito al 1° gennaio 2024 l’obbligo, per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema TS, di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri ai fini IVA esclusivamente mediante l’invio, tramite il Registratore Telematico (RT), dei corrispettivi giornalieri.***
2. ***L’imposta comunale di pubblicità, la tassa (o il canone) per l’occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSAP, COSAP) sono state sostituite dal 2022 dal canone unico patrimoniale. Non è dovuto il canone sull’insegna delle farmacie fino al limite dimensionale di cinque metri quadrati di superficie.***
3. ***Martedì 31 gennaio 2023 scade il termine per il versamento delle tasse annuali sulle concessioni regionali per l’esercizio delle farmacie.***
4. ***Martedì 31 gennaio 2023 scade anche il termine per provvedere al pagamento del canone speciale RAI per l’anno 2023, se dovuto.***
5. ***Entro il 31 gennaio 2023 le farmacie devono trasmettere telematicamente al Sistema TS tutti i dati riferiti al secondo semestre 2022 riguardanti le spese sanitarie e veterinarie sostenute dalle persone fisiche, al fine della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.***
6. ***La scadenza per il pagamento dei diritti d’autore SIAE per il 2023, il cui importo è variato rispetto al 2022, è attualmente fissata al 28 febbraio 2023.***
7. ***Anche per il 2023 è possibile rinnovare la licenza relativa ai diritti “connessi” SCF fruendo delle tariffe concordate, scontate del 15% rispetto a quelle ordinariamente dovute.***

Questa Federazione riepiloga sommariamente i principali adempimenti fiscali a carico dei titolari di farmacia scadenti nei mesi di **gennaio e febbraio 2023**.

**PRESTAZIONI SANITARIE E FATTURAZIONE ELETTRONICA - DIVIETO ANCHE PER L’ANNO 2023**

 L’art. 3, comma 2 del D.L. 198/2022 (decreto “Milleproroghe”, cfr. Circolare Federfarma prot. n. 1/1 del 2/1/2023), ha esteso anche all’anno 2023 il divieto di fatturazione elettronica tramite il Sistema di interscambio (SdI) per i soggetti - tra cui le farmacie - tenuti all’invio dei dati al Sistema TS ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. Tali operatori devono quindi continuare a emettere le fatture in formato cartaceo e trasmettere i dati al Sistema TS secondo le ordinarie modalità. Il divieto di emettere fattura elettronica riguarda anche chi, pur non essendo obbligato a inviare i dati al Sistema TS, fattura prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.

**MEMORIZZAZIONE ELETTRONICA E TRASMISSIONE TELEMATICA CORRISPETTIVI - UTILIZZO ESCLUSIVO SISTEMA TS - DIFFERIMENTO AL 2024**

 L’art. 3, comma 3 del D.L. 198/2022 (decreto “Milleproroghe”, cfr. Circolare Federfarma prot. n. 1/1 del 2/1/2023), ha stabilito la proroga fino alla data del 1° gennaio 2024 dell’efficacia delle disposizioni del comma 6-quater dell’art. 2 del D.Lgs. 127 /2015, con il conseguente slittamento del termine di adeguamento dei registratori telematici delle farmacie e degli altri soggetti tenuti a tale adempimento, per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri esclusivamente al Sistema TS.

**CANONE UNICO PATRIMONIALE PER L’ANNO 2023 - SOSTITUZIONE IMPOSTA COMUNALE DI PUBBLICITA’, TOSAP, COSAP E ALTRI TRIBUTI LOCALI**

L’art. 1, commi da 816 a 847, della Legge 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), ha istituito il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Canone Unico), che riunisce in una sola forma di prelievo le entrate relative all’occupazione di aree pubbliche e alla diffusione di messaggi pubblicitari (cfr. Circolare Federfarma prot. n. 1234/54 del 26/1/2021).

Si tratta di un canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2021 in favore dei Comuni, dalle Province e dalle Città Metropolitane, in sostituzione di alcune entrate, ora non più dovute (TOSAP, COSAP, imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari e canone di cui all’articolo 27, commi 7 e 8, del Codice della strada limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province).

Tale canone va versato in caso di occupazione delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli Enti - come il posizionamento in spazi adiacenti alle farmacie di gazebo o di strutture amovibili per l’effettuazione di test, vaccinazioni o altre prestazioni di servizi sanitari - e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, nonché per la diffusione di messaggi pubblicitari mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

Il versamento del canone è effettuato in un’unica soluzione direttamente a Comuni, Province e Città Metropolitane contestualmente al rilascio della concessione o dell’autorizzazione all’occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari, ma può anche essere frazionato in rate trimestrali. In particolare, per la diffusione di messaggi pubblicitari il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi.

Analogamente a quanto avveniva per l’imposta comunale di pubblicità, il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. **Pertanto le farmacie le cui insegne rientrano in tale limite dimensionale (5 metri quadrati complessivi di superficie), non dovranno pagare il canone unico patrimoniale**.

Gli Enti locali interessati adottano entro il 31 gennaio, o entro la data ultima fissata per l’approvazione del bilancio di previsione, il necessario Regolamento di tale forma di prelievo, che, si ribadisce, non ha più natura tributaria, bensì patrimoniale. Sarà pertanto necessario fare riferimento ai singoli Enti locali per verificare le misure concretamente dovute a tale titolo, nonché le relative scadenze di pagamento.

**TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI PER L’ANNO 2023**

 **Martedì 31 gennaio 2023** scade il termine per il pagamento della tassa annuale sull’autorizzazione regionale all’esercizio della farmacia.

 La disciplina delle tasse sulle concessioni regionali nelle Regioni a statuto ordinario e la loro originaria misura sono contenute nel D.Lgs. 230/1991 (cfr. Circolare Federfarma prot. n. 8998/234, del 28/8/1991).

 Tenuto conto che le singole Regioni hanno la facoltà di disporre aumenti degli importi della tassa, anche per singole voci di tariffa, si suggerisce, prima di effettuare il pagamento, di verificare gli importi vigenti nella Regione stessa, che potrebbero differire da quelli indicati nel testo del richiamato D.Lgs. 230/1991.

 Si ricorda che la tassa, sia di rilascio che di rinnovo annuale, non è dovuta dalle farmacie rurali che godono dell’indennità di residenza.

 Per quanto concerne infine le Regioni a statuto speciale, in relazione alle specificità dei rispettivi ordinamenti, l’applicabilità delle richiamate disposizioni andrà verificata nei singoli ambiti territoriali.

**TRASMISSIONE DATI SPESE SANITARIE SECONDO SEMESTRE 2022 AL SISTEMA TS - TEMPISTICA PER LE SPESE SOSTENUTE DAL 1° GENNAIO 2023**

Il **31 gennaio 2023** (con possibili variazioni entro il 7 febbraio 2023) è il termine ultimo concesso alle farmacie ed agli altri operatori sanitari, per trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria, esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite le associazioni di categoria o soggetti terzi - come avviene con Promofarma - tutti i dati riferiti al secondo semestre 2022 riguardanti le spese sanitarie e veterinarie sostenute dalle persone fisiche, così come riportati sul documento fiscale emesso dai medesimi soggetti, comprensivi del codice fiscale rilevato dalla Tessera Sanitaria. I dati, una volta verificati dai contribuenti durante il successivo mese di febbraio, saranno poi messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata relativa all’anno 2022.

Per quanto riguarda la tempistica il calendario d’invio prevede che le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 devono essere comunicate entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale.

Si rammenta, per completezza di informazione, che le farmacie devono inviare i dati al Sistema TS indicando anche:

* il tipo di documento fiscale;
* l’aliquota IVA o la “natura” dell’operazione (ad esempio esente);
* l’indicazione dell’esercizio dell’opposizione da parte del cittadino alla messa a disposizione dei dati all’Agenzia delle entrate per la dichiarazione dei redditi precompilata. I dati riguardanti le quali il cittadino ha esercitato l’opposizione sono trasmessi al Sistema TS senza l’indicazione del codice fiscale dell’assistito.

**CANONE SPECIALE RAI PER L’ANNO 2023 - VERSAMENTO**

Entro **martedì 31 gennaio 2023,** i titolari di farmacia che detengano nei locali dell’impresa uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive (ma **non** personal computer, tablet o smartphone), devono provvedere al pagamento del canone speciale annuale o della rata semestrale o trimestrale. Il versamento va effettuato utilizzando apposito bollettino di c/c postale n. 2105.

 Anche per l’anno 2023 non sono intervenute modifiche alla disciplina del canone speciale RAI, quindi le tariffe sono le medesime degli anni precedenti e, pertanto, il canone speciale annuale per il 2023 ammonta a € 203,70, quello semestrale a € 103,93, mentre quello trimestrale a € 54,03. Il canone annuale dovuto per il solo apparecchio radiofonico è invece pari a € 29,94 (semestrale € 15,28, trimestrale € 7,95).

Si segnala che, contattando il numero verde 800.938.362, è possibile aderire alla modalità di pagamento con carte di credito dei principali circuiti internazionali, con commissioni a carico di RAI. In questo caso occorrerà fornire anche un indirizzo di posta elettronica al quale l’operatore invierà un link (valido 15 giorni). Cliccando su tale link e seguendo le istruzioni si potrà procedere al pagamento con carta di credito direttamente dalla piattaforma della Banca Intesa San Paolo e senza necessità di fornire all’operatore telefonico i dati della carta di credito. Al termine delle operazioni, con pagamento andato a buon fine, il sistema invierà una ricevuta di pagamento via mail.

Ai sensi dell’art. 17 della legge 214/2011 (c.d. “Salva Italia”), a decorrere dall’anno 2012, ai fini della verifica del pagamento del canone di abbonamento radiotelevisivo speciale, le imprese e le società devono indicare nella relativa dichiarazione dei redditi:

1. il numero di abbonamento speciale alla radio o alla televisione;
2. la categoria di appartenenza ai fini dell’applicazione della tariffa di abbonamento radiotelevisivo speciale;
3. altri elementi eventualmente indicati nel Provvedimento di approvazione del Modello per la dichiarazione dei redditi.

**DIRITTI D’AUTORE (SIAE) E DIRITTI CONNESSI (SCF) PER L’ANNO 2023 PER DIFFUSIONE DI MUSICA D’AMBIENTE IN FARMACIA**

**SIAE - Diritti d’autore - Tariffe per l’anno 2023**

La SIAE, con propria nota del 20 dicembre scorso, ha comunicato l’incremento dell’8% rispetto allo scorso anno, della misura dei diritti di autore ad essa dovuti per il 2023. I nuovi importi, validi per l’anno 2023, vengono di seguito riportati:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Diritti d’autoreApparecchi sonori | Diritti d’autoreApparecchi video sonori |
| Farmacie con superficie fino a **50** mq | € 62,50 | € 84,00 |
| Farmacie con superficie oltre i **50** mq | € 119,50 | € 164,50 |

La scadenza per il pagamento dei diritti **SIAE, salvo proroghe dell’ultimo momento, è fissata al 28 febbraio 2023**.

**SCF – Diritti “connessi” - Tariffe per l’anno 2023**

Com’è noto, in caso di diffusione di musica di sottofondo (d’ambiente), oltre ai predetti diritti d’autore SIAE, dovranno essere corrisposti i c.d. “diritti connessi”.

Le tariffe dei diritti “connessi previste dalla Convenzione con SCF in vigore sono le seguenti:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Diritti connessiImporti previsti dalla Tariffa | Diritti connessi**Importi Scontati** del **15%** a favore**Associati Federfarma**  |
| Farmacie con superficie fino a **100** mq | € 54,74 | € 46,70 |
| Farmacie con superficie da **100** a **200** mq | € 72,98 | € 62,21 |
| Farmacie con superficie da **200** a **400** mq | € 95,78 | € 81,59 |
| Farmacie oltre i **400** mq | € 147,06 | € 125,18 |

In caso di utilizzo di chiavette USB, cd masterizzati o lettori MP3 i compensi saranno maggiorati del 50%.

Le tariffe riportate in tabella sono da intendersi comprensive dei diritti amministrativi (pari ad € 1,16) e al netto dell’IVA (prevista nella misura del 22%).

L’accordo con SCF prevede altresì la facoltà di centralizzazione, a livello di articolazione organizzativa della categoria a livello provinciale, ovvero regionale, del pagamento dei diritti per le farmacie facenti capo alle stesse.

Dallo scorso anno SCF sta inoltre provvedendo all’invio di Bollettini Freccia, con importo già comprensivo dello sconto riservato alle farmacie che hanno aderito. Alternativamente alla sottoscrizione della Licenza SCF, si potrà provvedere alla regolarizzazione tramite il pagamento del bollettino ricevuto via PEC. A differenza della Licenza, tacitamente rinnovata di anno in anno, il pagamento del Bollettino Freccia prevede la regolarizzazione esclusivamente per l’anno in corso.

In caso di mancata ricezione del Bollettino Freccia o in caso di errata corrispondenza dell’importo (per fascia di superficie o adesione a questa Federazione), i titolari di farmacia potranno fare richiesta della Licenza da sottoscrivere, contattando SCF agli indirizzi email: commerciale@scfitalia.it e michele.lissoni@scfitalia.it, oppure all’indirizzo PEC scfcommerciale@pec.it, o ai numeri di telefono 02.46547536 e 334.6694905.

Cordiali saluti.

 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

 Dott. Roberto TOBIA Dott. Marco COSSOLO

*Questa circolare viene resa disponibile anche per le farmacie sul sito internet www.federfarma.it contemporaneamente all’inoltro tramite e-mail alle organizzazioni territoriali.*